

In assenza di espressa previsione della *lex specialis*, non sussiste l'obbligo di precisare a pena di esclusione che i lavori eseguiti da imprese cooptate non supereranno il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sarà almeno pari all'importo di lavori che saranno ad essa affidati. Ciò in quanto nel linguaggio giuridico le parole "cooptazione" e "cooptata", riferite alle associazioni di imprese nelle gare per appalti di lavori pubblici, sono di uso comune per indicare la fattispecie di cui all'art. 95, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e la specifica disciplina ivi prevista, per cui l'utilizzazione di tali termini lessicali da parte delle imprese associate è da ritenersi sufficiente a precisare la loro volontà quanto alla forma associativa prescelta.